

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'ALBO E DEL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
COMUNE DI NOCI**

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Articolo 3. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Articolo 4. VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Titolo II Albo delle Associazioni

Articolo 5. ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 6. REQUISITI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE

Articolo 7. EFFETTI E BENEFICIARI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Articolo 8. CANCELLAZIONI ED ESCLUSIONI

Titolo III Consulta delle Associazioni

Articolo 9. CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 10. FUNZIONI E PREROGATIVE DELLA CONSULTA

Articolo 11. RAPPRESENTANZA E AUTONOMIA DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 12. ORGANI DELLA CONSULTA

Articolo 13. ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

Articolo 14. IL/LA PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Articolo 15. COORDINAMENTO DELLA CONSULTA

Articolo 16. SEGRETARIA/O: RUOLO E FUNZIONI

Articolo 17. INCOPATIBILITÀ DI INCARICO, INELEGGIBILITÀ, PERDITA DELLA CARICA

Articolo 18. COMMISSIONI DI SETTORE E COORDINATORI

Articolo 19. GRUPPI DI LAVORO

Articolo 20. FORME DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

Articolo 21. CRITERI GENERALI PER CONVENZIONI

Titolo IV Norme finali e transitorie

Articolo 22. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Articolo 23. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità agli artt. 33 e 35 dello Statuto comunale, la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni e della Consulta delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117 del 2017 e ss. mm. operanti sul territorio del Comune di Noci.
2. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 2. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

1. Il Comune di Noci, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce quali interlocutori privilegiati nell'ascoltare e interpretare le aspirazioni di partecipazione dei cittadini, le Associazioni che perseguono, senza scopo di lucro finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di programmazione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e rurale, di protezione civile.
2. Il Comune promuove l'interazione tra istituzioni pubbliche e associazionismo, nel pieno rispetto delle diversità culturali, politiche, religiose, etniche e di genere.

Articolo 3. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa e sostiene l'apporto fondamentale degli Enti del Terzo Settore definendo gli strumenti per:
 - promuovere la cultura civile e democratica della società;
 - promuovere i valori e le opportunità di solidarietà che le associazioni esprimono;
 - favorire la più ampia partecipazione attiva alla vita sociale;
 - istituire sede di confronto e programmazioni comuni tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni;
 - favorire la conoscenza delle attività svolte dalle Associazioni nel territorio;
 - sviluppare la collaborazione e il coordinamento fra le varie realtà associative presenti sul territorio.

Articolo 4. VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione viene valorizzata consentendo agli iscritti all'Albo Comunale di esprimere suggerimenti e proposte agli Organi istituzionalmente competenti, con riferimento alla programmazione delle scelte politiche, sociali ed economiche della città, per una migliore

- qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che esse rappresentano.
2. La potenzialità creativa, sviluppata dalle realtà associative locali e dal volontariato, diviene strumento di iniziativa responsabile alla vita cittadina, nella sua espressione più alta e partecipativa, attraverso la Consulta delle Associazioni.
 3. La Consulta delle Associazioni valorizza le libere forme associative che, pur esercitando un'attività per la comunità locale, non sono iscritte all'Albo Comunale.

Titolo II Albo delle Associazioni

Articolo 5. ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) Sezione Cultura
 - b) Sezione Ricreative e Sportive
 - c) Sezione Attività Socio Assistenziale e Sanitario
 - d) Sezione Ambiente, Tutela del territorio, Protezione Civile.
2. L'Albo ha anche la finalità di censimento delle realtà associative presenti sul territorio che manifestano la volontà di partecipare alle attività della Consulta.
3. L'Albo delle Associazioni, di seguito definito Albo, è pubblico ed è inserito nel sito istituzionale del Comune di Noci.
4. La tenuta, l'aggiornamento, nonché la verifica dei requisiti di iscrizione, permanenza all'Albo e la Segreteria della Consulta delle Associazioni sono assegnate all'ufficio individuato nella struttura organizzativa dell'Ente.

Articolo 6. REQUISITI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE

1. L'Albo è aggiornato in tempo reale a seguito di nuove iscrizioni e di cancellazioni per la perdita dei requisiti.
2. Al fine dell'iscrizione all'Albo le Associazioni devono possedere i seguenti requisiti, risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo:
 - a) avere la Sede Legale o operativa nel Territorio Comunale;
 - b) non perseguire alcuno scopo di lucro;
 - c) esercitare un'attività di interesse per la collettività locale, documentata e rendicontata nel Territorio Comunale;
 - d) essere dotate di organismi rappresentativi eletti conformemente alle normative vigenti in materia.Le associazioni che facciano richiesta di iscrizione e si siano costituite da meno di un anno sono esonerate dalla rendicontazione.
3. L'iscrizione all'albo comporta l'obbligo di comunicare, per ciascuna associazione, le proprie cariche, l'attività svolta e ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo.
4. Per l'iscrizione all'Albo è necessaria la presentazione di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Competente nel quale andranno obbligatoriamente indicati:
 - la denominazione, la sede, i recapiti e i dati fiscali;

- nome e copia del documento d'identità del legale rappresentante e del Referente espressamente delegato per i rapporti con la Consulta delle Associazioni;
- la data d'inizio dell'attività nel territorio comunale;
- la sezione in cui si chiede l'inserimento in relazione agli scopi statutari;
- la dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La modulistica è presente sul sito istituzionale del Comune di Noci nella sezione "Vivere Noci" – Associazionismo.

Alla domanda, devono essere allegate, pena il mancato accoglimento della richiesta:

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - relazione sull'attività svolta sul territorio nell'anno antecedente la richiesta. Le associazioni neo costituite dovranno presentare detta relazione trascorso un anno dalla data di iscrizione;
 - rendicontazione economica dell'anno precedente. Nel caso in cui l'associazione faccia richiesta e riceva dall'ente comunale contributi o servizi legati a specifici progetti, l'associazione richiedente sarà obbligata a presentare il bilancio d'attività. Le associazioni neo costituite dovranno presentare la rendicontazione economica entro un anno dalla loro costituzione.
5. Le domande di iscrizione dovranno pervenire tramite invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comune.noci@pec.rupar.puglia.it inserendo nell'oggetto la seguente dicitura: "ISCRIZIONE ALBO COMUNALE ASSOCIAZIONI – SETTORE SOCIO - CULTURALE".
 6. Il Responsabile del Procedimento è tenuto a comunicare l'avvenuta iscrizione o il diniego della stessa entro 30 giorni.
 7. Le Associazioni iscritte all'Albo assumono l'obbligo di comunicare all'Ente ogni sopravvenuta modifica, trasformazione o cessazione dell'attività secondo le modalità previste per la presentazione della domanda di iscrizione.

Articolo 7. EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo è condizione per avere titolo a:
 - a) partecipare con diritto di voto e rappresentare la propria associazione alle riunioni dell'assemblea e delle commissioni di settore della Consulta delle Associazioni;
2. L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale per:
 - candidarsi ad accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie, annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari.

Articolo 8. CANCELLAZIONI ED ESCLUSIONI

1. Alla valutazione relativa ad eventuali cancellazioni o esclusioni provvederà l'Ufficio di cui al comma 4 dell'art. 5, anche su istanza della Consulta delle Associazioni.
2. Si procederà alla cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
 - in seguito alla perdita dei requisiti di cui art. 6 comma 2;
 - su richiesta scritta dell'associazione;
 - per inattività protratta per almeno 2 anni.
3. Sono esclusi dall'Albo:
 - a) i partiti politici e le loro dirette emanazioni;
 - b) le Associazioni sindacali e professionali di categoria nonché le loro dirette emanazioni;
 - c) le Associazioni che abbiano come finalità esclusiva la tutela diretta degli interessi economici degli associati;

- d) le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale;
- e) associazioni o gruppi religiosi che hanno lo scopo di promuovere e diffondere la pratica di una determinata religione.

Titolo III Consulta delle Associazioni

Articolo 9. CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. La Consulta delle Associazioni di seguito denominata Consulta:
 - a) è un organo di partecipazione che rappresenta le esigenze delle Associazioni in relazione alle specifiche attività di ciascuna;
 - b) è la sede per il libero confronto e per la promozione di progetti condivisi.
2. Le Associazioni che risultano iscritte all'Albo fanno parte di diritto dell'Assemblea della Consulta.

Articolo 10. FUNZIONI E PREROGATIVE DELLA CONSULTA

1. Il Comune istituisce la Consulta in base allo Statuto Comunale, con le seguenti funzioni.
La Consulta, esclusivamente nelle materie di competenza può:
 - esprimere pareri preventivi, a richiesta su propria iniziativa, su atti comunali aventi oggetto l'associazionismo;
 - esprimere proposte a richiesta agli organi comunali per l'adozione di atti;
 - esprimere proposte a richiesta per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
 - chiedere che funzionari comunali vengono invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

La consulta svolge le seguenti funzioni:

- **favorire** il raccordo fra le associazioni e tra l'associazionismo locale ed il Comune;
- **promuovere** azioni di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato, in particolare curando il coinvolgimento della popolazione giovanile;
- **supportare** l'Ente nelle iniziative pubbliche attraverso l'organizzazione logistica di eventi e manifestazioni, con l'allestimento e il ripristino degli spazi pubblici adibiti agli eventi (sedie, transenne, ecc...) e preservando l'integrità delle dotazioni fornite dall'ente;
- **esercitare** funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione Comunale, con la quale collabora sia nella promozione della democrazia partecipativa dei cittadini sia nelle elaborazioni a richiesta o di propria iniziativa di relazioni, studi, proposte, istanze.

2. La Consulta:

- **ha diritto** di essere convocata dal Sindaco e/o dagli Assessori e/o dai Consiglieri Delegati e/o dal Presidente del Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assemblea o in persona del Presidente, per presentare atti o esporre argomenti d'interesse delle Associazioni;

- **ha diritto** di ricevere dal Comune, gratuitamente e previa richiesta motivata, copia delle delibere del Consiglio Comunale o gli atti di indirizzo della Giunta per le materie di interesse delle Associazioni;
- **può proporre** al Sindaco le forme di comunicazioni istituzionale che ritiene più opportune per la diffusione di iniziative specifiche delle proprie attività;
- **può rivolgere** istanze, petizioni e formulare proposte al Sindaco, nelle materie d'interesse delle Associazioni rappresentate;
- **può invitare** il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri delegati ai settori specifici in base agli argomenti posti all'ordine del giorno a partecipare alle riunioni che essa terrà;
- **ha libertà** di organizzazione interna circa le attività proprie ed i compiti ricevuti dal Comune e potrà darsi regolamenti interni per il proprio funzionamento.

Articolo 11. RAPPRESENTANZA E AUTONOMIA DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ogni Associazione si impegna a designare il proprio rappresentante (o delegato) effettivo in seno alla Consulta e a garantire, per quanto possibile, una presenza attiva e continua agli incontri, alle riunioni e alle iniziative concordate. In caso di impedimento, il rappresentante di ogni Associazione può delegare un sostituto con gli stessi poteri di rappresentanza. Dopo tre assenze consecutive e ingiustificate del rappresentante dell'associazione, il presidente invierà una lettera di richiamo; la mancata risposta determinerà l'esclusione dell'associazione dell'Assemblea.
2. Per partecipare all'elezione degli Organi della Consulta l'Associazione dovrà aver conseguito un anno consecutivo di attività sul territorio, anche se iscritta all'Albo.
3. Ogni Associazione mantiene la propria totale indipendenza e autonomia per quanto riguarda le finalità, i programmi e le iniziative che intende perseguire. L'appartenenza alla Consulta ha carattere libero e volontario, tuttavia le Associazioni aderenti si impegnano a realizzare le attività unitariamente concordate in seno alla Consulta.
4. Le prestazioni fornite da tutti i componenti sono gratuite.

Articolo 12. ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono Organi della Consulta: l'Assemblea, il/la Presidente, il/la Vice Presidente, Segretario/o, il Coordinamento.
2. Il/la Presidente, il/la Vice Presidente/Segretario/o, e i componenti del Coordinamento restano in carica tre anni.

Articolo 13. ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale di indirizzo, di impulso e di programmazione generale delle Associazioni. Essa è composta dai Presidenti o i loro delegati membri per ciascuna delle associazioni iscritte all'Albo Comunale. I loro nominativi sono specificati nella domanda di iscrizione all'Albo stesso.
2. È membro dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco, o un suo delegato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede, di concerto con il Coordinamento, almeno due volte l'anno. La convocazione dell'Assemblea può, inoltre, essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, dal Sindaco o dall'Assessore delegato dal Sindaco e da ogni altro Assessore con delega o dal Consigliere delegato alle materie di interesse delle Associazioni.
4. L'Assemblea è convocata in prima e seconda convocazione. Ai fini della validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo mezz'ora dalla prima ed entro i 5 gg successivi alla stessa, la seduta è ritenuta valida con la presenza di almeno 1/5 dei componenti.
5. L'avviso di prima e seconda convocazione deve essere inviato alle Associazioni a mezzo e-mail, almeno 7 gg. prima; esso deve contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui si terranno le sedute, nonché i punti all'ordine del giorno da discutere. L'avviso deve essere inoltre pubblicato sul sito del Comune.
6. Le deliberazioni, sono assunte per alzata di mano a maggioranza dei presenti.
7. I Presidenti di più Associazioni possono rappresentare una sola Associazione; in caso di più rappresentanze, il Presidente è obbligato a delegare un rappresentante.
8. Hanno diritto di voto soltanto i Presidenti, i Legali Rappresentanti e i delegati di cui sopra.
9. Sono altresì compiti dell'assemblea:
 - istituire le Commissioni di settore;
 - eleggere, fra i Presidenti delle Associazioni, il Presidente della Consulta, la Segreteria/o nonché fra gli stessi Presidenti o loro delegati, i componenti del Coordinamento in un'unica tornata elettorale da tenersi nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 marzo. Tale tornata elettorale è posticipata in caso di concomitanza con elezioni amministrative o politiche e si terrà in data successiva alle stesse.

Articolo 14. IL/LA PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. Il Presidente della Consulta è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione, in seconda con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
2. In caso di decadenza del Presidente della Consulta dalla carica di Presidente della propria associazione, l'assemblea, su istanza di almeno 1/5 dei suoi membri, può procedere alla indizione di nuova votazione.
3. Il Presidente
 - convoca, presiede e coordina le adunanze sia dell'Assemblea nonché del Coordinamento;
 - cura, in collaborazione con il Coordinamento, la programmazione dei lavori della Consulta e la formazione dell'ordine del giorno delle Assemblee;

- assicura il collegamento tra la Consulta e l'Amministrazione Comunale, rappresentando il tramite di tale rapporto;
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'Organo, alla cui gestione sovrintende.

Articolo 15. COORDINAMENTO DELLA CONSULTA

1. L'Organo di coordinamento della Consulta denominato "Coordinamento" è lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea e dai settori al fine di supportarne le funzioni.
2. È composto dal Presidente, dalla o dal Segretario/a, da un/una coordinatore per ciascuna delle quattro sezioni in cui è suddiviso l'Albo delle Associazioni. Per le sezioni che superano il numero 15 di Associazioni iscritte, scatta l'elezione del secondo coordinatore. Questi sono eletti, con votazione successiva a quella del Presidente, limitata ai rappresentanti di ogni singola sezione, che elegge al proprio interno, a maggioranza dei presenti, il/i proprio/i coordinatore/i.
3. L'elezione dei Coordinatori avviene in ogni Sezione tematica e in un unico turno elettorale tra i candidati che abbiano dichiarato la disponibilità ad accettare l'incarico.

Articolo 16. SEGRETARIO/O GENERALE: RUOLI E FUNZIONI

1. Il/la Segretario/a assiste l'Assemblea ed il Coordinamento nel corso delle riunioni e cura la regolare redazione e tenuta dei relativi verbali.
2. Assume anche la carica di Vice Presidente e sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente, assumendone tutte le funzioni.
3. In caso di decadenza del Segretario/a della Consulta dalla carica l'assemblea, su istanza di almeno 1/5 dei suoi membri, può procedere alla indizione di una nuova votazione.

Articolo 17. INCOMPATIBILITÀ DI INCARICO, INELEGGIBILITÀ, PERDITA DELLA CARICA

1. Il presidente e i componenti del Coordinamento non possono essere rieletti per più di 2 mandati.
2. La carica a Presidente e a componente del Coordinamento è incompatibile con altre cariche pubbliche di Sindaco, Consigliere, Assessore, nonché di carica direttiva di rappresentanza politica, amministratore regionale, provinciale, comunale e con il mandato di parlamentare. Inoltre si applicano al Presidente e ai componenti del Coordinamento le cause di ineleggibilità previste per i consiglieri comunali.
3. Qualora il Presidente o un componente del Coordinamento assuma una carica istituzionale, cessa dalla carica di componente all'atto dell'accettazione della nomina.
4. Il/La Presidente, il/la Segretario/a e gli altri Componenti del Coordinamento perdono le rispettive cariche per:
 - dimissioni;
 - scioglimento dell'associazione rappresentata in Consulta;
 - tre assenze consecutive ed ingiustificate alle sedute dell'Assemblea;
 - impedimento permanente;

- candidatura in competizioni elettorali.
- 5. In caso di decadenza di un componente di Coordinamento, il Settore stesso nominerà un sostituto che diventerà componente del Coordinamento alla prima Assemblea utile.

Articolo 18. COMMISSIONI DI SETTORE E COORDINATORI

1. Le Commissioni di Settore sono composte dai rappresentanti delle associazioni delle Sezioni di cui all'art.5.
2. Ogni Sezione Tematica elegge al proprio interno un Coordinatore ed un Vice coordinatore, che ne coordinano l'attività e fanno parte del Coordinamento;
3. È compito delle commissioni, con riferimento al proprio ambito di competenza, all'interno delle Tematiche specifiche di ogni Sezione, proporre al direttivo programmi ed iniziative di formazione, di studio e di ricerca.
4. I singoli coordinatori svolgono anche, all'interno delle rispettive Sezioni, compiti di organizzazione e di trasmissione di informazioni tra le Associazioni e gli Organi della Consulta.

Articolo 19. GRUPPO DI LAVORO

L'Assemblea e il Coordinamento possono dar vita a gruppi di lavoro o commissioni di studio, anche con la partecipazione di esperti, su temi e problemi di volta in volta concordati, o attribuire particolari incarichi ai suoi componenti, per il conseguimento degli obiettivi che stanno alla base della costituzione della Consulta. Ad ogni incontro verrà redatto apposito verbale e trasmesso al Presidente della Consulta per gli opportuni adempimenti.

Articolo 20. FORME DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

1. L'Amministrazione Comunale:
 - a) Garantisce il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione spazi di riunione ed eventuali contributi e patrocini per particolari iniziative e per il funzionamento della Consulta.
 - b) Può concedere, alla Consulta o a singole Associazioni o gruppi di esse, l'uso delle strutture municipali per lo svolgimento di specifiche iniziative sulla base di apposita richiesta che ne precisi le finalità.
 - c) Può, inoltre, consentire l'inserimento – in appositi spazi all'interno delle strutture municipali – iniziative o manifestazioni promosse dalla Consulta.
 - d) Incentiva e stimola in seno alla consulta progetti comuni in base al programma quadro annuale, redatto dalla stessa consulta che fissa gli obiettivi nei campi di interesse, con la presentazione di progetti da realizzarsi in un periodo variabile. Nel programma quadro le associazioni dovranno formare gruppi di lavoro per realizzare i progetti previsti ed accedere ai finanziamenti opportunamente stanziati.
2. Le associazioni che intendono accedere ai contributi, qualora previsti e stanziati, per la loro attività, dovranno presentare all'Amministrazione comunale, all'inizio dell'anno, un programma dettagliato delle attività che intendono realizzare, con allegato un preventivo di spesa in cui verrà specificata l'entità del contributo richiesto. Al termine dell'anno dovranno presentare un resoconto ed un bilancio consultivo, documentando le spese sostenute.

L'Amministrazione esamina le richieste pervenute con la facoltà di inserire sue proposte nei progetti esistenti.

Articolo 21. CRITERI GENERALI PER CONVENZIONI

1. Al fine di svolgere in modo efficace e coordinato funzioni, servizi determinati, gestione di strutture comunali, il Comune può stipulare convenzioni con le Associazioni, ispirato a criteri di trasparenza, nel rispetto del presente regolamento e delle leggi vigenti, sentite le proposte della Consulta, secondo quanto previsto dall'art.35 c.2 dello Statuto Comunale.
2. Per le Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, l'accesso alla stipula di convenzioni è subordinato all'iscrizione da almeno 6 mesi al Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 55 e 56 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm..
3. L'utilizzo dei beni mobili e immobili comunali, anche ad uso collettivo o per specifiche iniziative, potrà essere concesso dal Sindaco/Giunta Comunale a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto o dichiarazione sostitutiva che garantisce l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà ed indichi la durata della concessione. L'associazione provvederà al pagamento degli eventuali oneri e spese ordinarie in base alla durata dell'utilizzo stesso o ad eventuali danni cagionati all'immobile.

Titolo IV Norme finali e transitorie

Articolo 22. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento dovrà essere di volta in volta modificato dall'Amministrazione Comunale, per essere adeguato in conformità alle Leggi Nazionali e Regionali, allo Statuto e Regolamenti comunali.
2. Le proposte di modifica provenienti dalla Consulta delle Associazioni dovranno essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti in assemblea, purché rappresentino il 50 % delle Organizzazioni aderenti alla Consulta stessa. Le modifiche proposte vengono sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale.

Articolo 23. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo dieci giorni dall'esecutività della relativa deliberazione di approvazione e a partire da tale data è abrogata ogni altra eventuale disposizione, anteriormente emanata dal Comune sulla medesima materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. La prima Assemblea è convocata entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento dal Presidente pro-tempore per l'elezione degli Organi della Consulta.
4. La precedente organizzazione della Consulta decade da ogni incarico con la nuova elezione degli Organi della Consulta.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.